COMUNE DI BARI SARDO
PROVINCIA DI NUORO

REGOLAMENTO
COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DA PARTE DI DIPENDENTI PUBBLICI NELL'AMBITO DI OPERE/LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113)

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 15.6.2018

I N D I C E

1. Costituzione e quantificazione del fondo ex art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016 - Ripartizione del fondo incentivante
2. Fondo per l'innovazione
3. Personale partecipante alla ripartizione del fondo
4. Distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo
5. Decurtazioni dell'incentivo al personale interessato
6. Onere per l'iscrizione professionale
7. Assicurazioni
8. Disposizioni Varie
9. Rinvio
10. Istituti di raffreddamento dei conflitti
11. Entrata in vigore e forme di pubblicità
12. Abrogazioni

Articolo 1
COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO EX ART. 113, c. 2, D.LGS. 50/2016
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

1. Il fondo di cui all'articolo 113, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è costituito ed alimentato da una somma non superiore al 2,00% (due per cento) complessivo dell'importo posto a base di gara di ciascuna opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura. La misura della percentuale o il controvalore economico sono definiti nel quadro economico di progetto o in analogo documento.
2. L'80% (ottanta per cento) del fondo come sopra computato costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento.
3. Il 20% (venti per cento) del fondo come sopra computato, costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 così come riportati al successivo articolo 2.
4. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base d'asta sono inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso.
5. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste ed accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura.
6. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi.
7. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 2, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

Lavori (attività):

a) programmazione della spesa per investimenti (partecipazione ai bandi, progetto di fattibilità, redazione del programma triennale) – 5,00%;

b) Verifica e validazione dei progetti – 12,50%;

c) Fase di gara (predisposizione e controllo degli atti di gara - attività nelle gare d'appalto - partecipazione alla centrale unica di committenza) – 12,50%;

d) Direzione lavori e sicurezza in fase esecutiva – 15,00%;

e) Collaudo tecnico amministrativo, CRE e collaudo statico – 5,00%;

f) Responsabile del Procedimento (fase progetto fattibilità tecnico economica/preliminare –

7,00%;

g) Responsabile del Procedimento (Fase progetto definitivo) – 10,00%;

h) Responsabile del Procedimento (Fase progetto esecutivo) – 15,00%;

*i) Responsabile del Procedimento (**Fase direzione lavori e sicurezza**) – 15,00%;*

*j) Responsabile del Procedimento (**Fase collaudo tecnico amministrativo, CRE e collaudo statico**) – 3,00%.*

Servizi e forniture (attività):

k) Responsabile unico del procedimento - 40%

l) redazione Programma Biennale Servizi e Forniture – 5,00%;

m) Fase di gara (predisposizione e controllo degli atti di gara - attività nelle gare partecipazione alla centrale unica di committenza - d'appalto acquisti sul Mepa o equivalenti) – 15,00%;

n) Direzione esecuzione del contratto e gestione della sicurezza – 15,00%;

o) Collaudo e verifica di conformità – 25,00%;

8. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica su indicata, la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.

9. Dall'incentivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale.

10. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica su indicata, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa. Partecipano all'incentivo nella misura del 5% della percentuale riconosciuta per le specifiche attività cui collaborano con contestuale riduzione dalla quota di partecipazione spettante al personale appartenente al gruppo di lavori che si avvale del collaboratore.

11. Tutti i soggetti destinati dell'incentivo sono identificati con atto formale del competente responsabile titolare di posizione organizzativa.

12. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno.

13. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, alle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, si applicano le disposizioni contenute in detto articolo 11 comma 3.

14. Ai fini del presente regolamento si intende per:

A) "Responsabile del Servizio" il soggetto che viene individuato con decreto del Presidente per ciascun Servizio, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge.

B) "Responsabile Unico del Procedimento" (RUP) di cui al D.Lgs 50/2016, il soggetto che viene individuato per ciascun lavoro, servizio o fornitura, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge. Il RUP propone, al Responsabile del servizio, l'entità delle competenze individuali dei componenti il Gruppo di Lavoro;

C) "Collaboratori Interni": personale tecnico e amministrativo, dipendente dell'Amministrazione, che collabora direttamente alle attività di cui all'art. 1, pur non firmando elaborati o altri documenti;

D) "Collaudatore": tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate all'art. 102 D.Lgs 50/2016.

E) "Gruppo Di Lavoro": insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di collaudatore o che compongono l'Ufficio Direzione Lavori o direttore dell'esecuzione e loro collaboratori interni;

F) "Fondo": Fondo Incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016.

G) "Fondo Per Funzioni Tecniche": parte del Fondo destinata all'incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo).

15. Il calcolo del fondo incentivante per le funzioni tecniche, del fondo per l'innovazione e la ripartizione del medesimo in favore del RUP e personale viene quantificato secondo quanto contenuto nel presente regolamento.

Articolo 2
FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il **20,00%** delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato prioritariamente all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

2. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;

3. Il fondo per l'innovazione è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 3
PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all'art. 1.

2. I responsabili dei procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Responsabile di Servizio cui appartengono, se persona diversa, ovvero al funzionario apicale perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.

3. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavorativi ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

4. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente agli interventi affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati all'Unione e/o ai comuni ad essa aderenti, in conseguenza al suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento;

Articolo 4
DISTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La corresponsione dell'incentivo al personale come precedentemente individuato è disposta previo accertamento, da parte del Responsabile del Servizio, delle specifiche attività svolte dai singoli dipendenti per ciascuna delle fasi procedurali, nonché del rispetto dei tempi e dei costi previsti dal cronoprogramma e dal piano finanziario.

- Tale accertamento è riassunto in apposito prospetto.

- Il prospetto è elaborato in collaborazione con il servizio finanziario ai fini della verifica della corretta quantificazione degli importi ai fini della liquidazione degli oneri contributivi e dell'IRAP nelle seguenti occasioni:

- In sede di approvazione della determinazione a contrarre in occasione della quale può essere disposta la liquidazione degli incentivi previsti per il RUP e per la predisposizione delle attività di programmazione e controllo della fase di gara; in ogni caso gli importi spettanti sono liquidati nella misura del 50%;
- In sede di elaborazione e approvazione del certificato di verifica di conformità e di regolare esecuzione dei lavori per le attività di direzione dell'esecuzione contrattuale e di regolare esecuzione dei lavori. In questa fase è disposto il saldo del 50% degli importi liquidati in acconto in occasione della determinazione a contrarre.
- La liquidazione è disposta in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.
- La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile di Servizio che vi provvede sulla scorta delle note ricevute dal competente Responsabile del procedimento. Nel caso in cui il responsabile del servizio sia interessato direttamente alla ripartizione del fondo la determinazione è assunta da un altro responsabile o dal segretario Comunale.

2. La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente resi dai singoli dipendenti si procederà all'adeguamento della percentuale dell'incentivo.

Articolo 5
DECURTAZIONI DELL'INCENTIVO AL PERSONALE INTERESSATO

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:

- ritardo pari o inferiore a giorni 120: - 5,00%
- ritardo superiore a giorni 120: - 10,00%
- incremento dei costi dell'opera della fornitura o del servizio - 10%

2. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche di cui all'articolo 1 del presente regolamento a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera.

3. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non sia specificamente ascrivibile ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo è effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.

4. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016;
- sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
- ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.

Articolo 6
ONERE PER L'ISCRIZIONE PROFESSIONALE

1. Nei limiti ammessi dalla legge, l'amministrazione provvede al rimborso delle spese per l'iscrizione agli albi professionali dei tecnici effettivamente incaricati della progettazione, direzione lavori, sicurezza e dei collaudatori statici dietro presentazione di copia del versamento e a far data dall'entrata in vigore della legge.

Articolo 7
ASSICURAZIONI

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'Art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 che, al comma 4, espressamente stabilisce che "sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione."

2. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziate autonomamente dalla Stazione Appaltante.

Articolo 8
DISPOSIZIONI VARIE

1. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva; l'incremento è in ogni caso calcolato sull'importo dei lavori, servizi e fornitura della perizia posti a base di gara.

2. L'interpretazione autentica del presente regolamento competerà all'Assemblea Generale.

Articolo 9
RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Articolo10

ISTITUTI DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

1. Nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, il soggetto che si ritiene leso, entro 10 giorni dall'adozione dell'atto oggetto di contestazione, prima di adire a qualsiasi azione anche di natura giudiziaria, dovrà rimettere la controversia al Segretario Comunale che si esprimerà con proprio parere nel termine di 30 giorni.
2. Il Responsabile del Servizio, acquisito il parere potrà decidere motivatamente
3. È fatta salva ogni tutela giurisdizionale.

Articolo 11

ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ

1. Il presente regolamento trova applicazione per le procedure di affidamento ricadenti nell'ambito del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. IL presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione di approvazione
2. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione in appositi avvisi all'albo pretorio on line e nei consueti luoghi pubblici di affissione.

Articolo 12
ABROGAZIONI

Dalla data di esecutività della presente deliberazione il regolamento approvato con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 58 del 12.10.2006 è abrogato e con esso agni atto di pari grado conseguente.